

COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 22/07/2020

Sommario

Capitolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI -

- Articolo 1 - Finalità delle norme
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

Capitolo II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

- Articolo 5 - Deposito di osservazione obitori e camera mortuaria
- Articolo 6 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento autorizzazione al seppellimento e forme sostitutive.

Capitolo III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Articolo 7 - Feretri
- Articolo 8 - Trasporto funebre
- Articolo 9 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 10 - Trasporto di resti ossei, ceneri e resti mortali

Capitolo IV - CIMITERI -

- Articolo 11 - Cimiteri
- Articolo 12 - Criteri e modalità di ammissione nei cimiteri comunali
- Articolo 13 - Piano regolatore dei cimiteri

Capitolo V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Articolo 14 - Inumazione
- Articolo 15 - Tumulazione
- Articolo 16 - Deposito provvisorio

Capitolo VI | ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 17 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 18 - Avvisi per esumazioni ordinarie
- Articolo 19 - Esumazione straordinaria
- Articolo 20 - Estumulazione
- Articolo 21 - Raccolta dei resti ossei
- Articolo 22 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi
- Articolo 23 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
- Articolo 24 - Oggetti da recuperare

Capitolo VII - CREMAZIONI

- Articolo 25 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Capitolo VIII - NORME CIMITERIALI

- Articolo 26 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 27 - Divieti speciali
- Articolo 28 - Obbligo di comportamento
- Articolo 29 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Articolo 30 - Responsabilità

Capitolo IX - CONCESSIONI

- Articolo 31 - Tipologie di concessione
- Articolo 32 - Condizioni per il rilascio delle concessioni
- Articolo 33 - Criteri di assegnazione della concessione dei loculi
- Articolo 34 - Diritto d'uso delle sepolture private
- Articolo 35 - Concessionario
- Articolo 36 - Concessioni a collettività, Enti od Istituzioni
- Articolo 37 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Articolo 38 - Vigilanza del Sindaco
- Articolo 39 - Sepolture private a tumulazione individuale
- Articolo 40 - Tombe/ Cappelle di famiglia
- Articolo 41 - Cellette ossario
- Articolo 42 - Cellette cinerarie
- Articolo 43 - Esercizio del diritto d'uso delle sepolture private
- Articolo 44 - Divisione e rinuncia
- Articolo 45 - Morte del concessionario
- Articolo 46 - Durata concessioni
- Articolo 47 - Scadenza della concessione
- Articolo 48 - Revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni
- Articolo 49 - Fascicoli per sepolture private
- Articolo 50 - Concessioni pregresse
- Articolo 51 - Retrocessione di sepoltura privata

Capitolo X - NORME TECNICHE

- Articolo 52 - Progettazione e costruzione di sepolture private
- Articolo 53 - Manutenzione delle sepolture private
- Articolo 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni
- Articolo 55 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero
- Articolo 56 - Responsabilità e deposito cauzionale
- Articolo 57 - Recinzione aree - materiali di scavo
- Articolo 58 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 59 - Vigilanza
- Articolo 60 - Cautele
- Articolo 61 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
- Articolo 62 - Sanzioni
- Articolo 63 - Rinvio

* * * * *

Capitolo I | DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 | Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono conformi alle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, e delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990 e successive integrazioni e sono finalizzate a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento, sarà necessaria la deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 2 | Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e la sua gestione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, è esercitata attraverso le forme previste dalle norme e regolamenti nazionali e regionali in vigore.

Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle forme di cui al titolo V del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, o dal capitolato d'appalto in caso di concessione

La custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria dei cimiteri, l'esecuzione delle attività cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, le sepolture individuali in loculi comunali ed in tombe private, sono di competenza del Comune che può affidarne l'esecuzione a terzi.

Le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono attribuite al responsabile del Servizio di custodia o un suo delegato

Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento dovrà essere istituito il servizio cimiteriale con un responsabile nominato dal Sindaco, a cui affidare le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei Cimiteri attraverso il controllo ed il coordinamento dei responsabili tecnici e amministrativi assegnati alla stesso servizio fino ad allora il servizio demografico continuerà ad adempiere a tutte le funzioni amministrative e di polizia mortuaria di seguito descritte:

- assegnazione loculi;
- evasione richieste di esumazioni, estumulazione e traslazioni salme;
- rilascio nulla osta per rimborsi loculi;
- ricezione salme ed esame degli atti al fine di verificare i requisiti per l'accesso in entrambi i cimiteri comunali
- rimborsi relativi ai loculi non utilizzati o per i quali è stata presentata rinuncia con relativa richiesta di rimborso

Articolo 3 | Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi

1. la visita necroscopica;

2. il servizio di osservazione dei cadaveri;
3. il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o il deposito di osservazione quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
4. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali (individuati all'art. 8);
5. la disposizione delle ossa in ossario comune;
6. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
7. la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come accertato dagli uffici dei servizi sociali comunali e salva rivalsa dell'Amministrazione comunale, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Tali servizi, escluso quello di cui al punto 1), di competenza dell'ASL, dovranno essere erogati gratuitamente.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimenti dell'Amministrazione comunale. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento delle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto, ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto, vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- il coniuge, il coniuge separato senza addebito, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, altri eredi legittimi.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera F del D.L.vo 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 | Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del cimitero è tenuto a disposizione di chiunque abbia interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta utile per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

Inoltre, nell'ufficio del cimitero sono accessibili al pubblico:

1. l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
2. copia del presente Regolamento;
3. copia del Contratto di servizio;
4. planimetria dei cimiteri comunali
5. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
6. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
7. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Capitolo II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5 | Deposito di osservazione obitori e camera mortuaria

Nelle Camere Mortuarie sono depositate le salme, che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito, salvo casi eccezionali, non può superare tre giorni di permanenza; decorso tale periodo, la salma, se non reclamata dai familiari, sarà inumata d'ufficio nel campo comune, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

Nei cimiteri del Comune di Monterotondo non sono presenti obitori e depositi di osservazione pertanto il comune adempie, all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dei servizi obitoriali e della medicina necroscopica e legale a seguito delle richieste dell'Autorità giudiziaria o dall'ASL., per il recupero e il trasporto di salme di persone decedute accidentalmente tramite affidamento a ditta esterna.

Articolo 6 | Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento autorizzazione al seppellimento e forme sostitutive.

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, l'autorizzazione per la sepoltura, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il Codice di procedura penale, le leggi statali e regionali in materia.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su parere della Asl il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Per l'autorizzazione alla sepoltura, i familiari del defunto o le agenzie funebri incaricate, dovranno tempestivamente presentare, apposita istanza all'Ufficio dello Stato Civile.

Per le richieste di sepoltura in loculi comunali, l'ufficio preposto a tale funzione, effettuerà l'assegnazione con relativa autorizzazione effettuata entro le ore 9,00, facendo riferimento alle richieste pervenute dalle ore 8,31 del giorno precedente alle ore 8,30 del giorno della effettiva assegnazione del loculo. In caso di più istanze di tumulazione da effettuarsi nello stesso giorno si terrà conto della data e dell'ora del decesso per l'assegnazione in modo progressivo.

L'individuazione del loculo per l'assegnazione avviene esclusivamente per occupazione progressiva di loculi in linea verticale, dalla prima fila in basso, fino alla quarta fila per il cimitero di Via Einaudi, e fino alla quinta o sesta fila in alto, da sinistra verso destra per il cimitero di Viale Mazzini

Capitolo III | NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 7 | Feretri

Per il contenimento di salma destinata alla tumulazione si dovranno utilizzare feretri conformi alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 30 e 75 del DPR 285/90;

Per il contenimento di salma destinata ad inumazione si dovranno utilizzare feretri di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc.) e verniciato con prodotti ecologici. Nella composizione dei feretri destinati a inumazione si dovranno utilizzare accessori interni e abiti per la vestizione della salma preferibilmente in tessuto biodegradabile.

Le salme destinate a cremazione dovranno essere racchiuse unicamente in cassa di legno limitatamente per il trasporto a impianti ubicati non oltre la distanza di 100 Km.

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

5. La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, come individuato dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8 | Trasporto funebre

Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico a tutti gli effetti di legge. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal capo IV del DPR 285 del 10/09/1990, dai regolamenti di igiene e dalle norme del presente regolamento.

Il trasporto funebre all'interno del Comune, per il trasferimento della salma dal luogo del decesso o dall'obitorio al luogo per la celebrazione del rito funebre ed il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione, dovrà seguire il percorso più breve. Salvo casi di forza maggiore nessuna altra sosta è consentita, Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

I trasporti funebri si potranno effettuare in ore antimeridiane e pomeridiane, compatibilmente con gli orari dei servizi cimiteriali comunali di destinazione, stabilite in ordine alla presentazione delle richieste ed eventualmente tenendo conto dell'ora del decesso. I carri per i trasporti funebri dovranno sostare sul luogo di partenza dei funerali il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico del feretro.

Per le salme di persone non decedute presso la propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro potrà essere trasferito poco prima dell'ora fissata. I suddetti trasferimenti, antecedenti al funerale, dovranno eseguirsi senza corteo e in forma privata.

Nell'eventualità di prevista partecipazione numerosa di persone, il Comando di Polizia Locale dovrà intervenire per gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione della circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

L'autorizzazione al trasporto per seppellimento è rilasciata dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile

Articolo 9 | Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio per il periodo prescritto, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

L'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei feti è rilasciata dall'ASL secondo le procedure indicate dall'art. 7 del DPR 285/90.

Articolo 10 | Trasporto di resti ossei, ceneri e resti mortali

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

Capitolo IV | CIMITERI

Articolo 11 | Cimiteri

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285.

Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 nei cimiteri comunali siti in Viale Giuseppe Mazzini ed in Via Luigi Einaudi.

All'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Articolo 12 | Criteri e modalità di ammissione nei cimiteri comunali.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri. Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme e i resti mortali di persone:

1. residenti nel Comune di Monterotondo al momento del decesso;
2. deceduti nel territorio comunale;
3. nati morti nel territorio comunale, ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990
4. aventi diritto al seppellimento all'interno di sepolture private, date in concessione, di famiglia, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 93 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 (familiari del concessionario
5. nati nel Comune di Monterotondo, da genitori di cui almeno uno residente nel comune di al momento della nascita;
6. nati in altro comune e non residenti al momento della morte, che siano stati residenti nel comune di Monterotondo per almeno 25 anni;
7. nati all'estero da genitori, residenti o iscritti all' A.I.R.E. del Comune di Monterotondo al momento della nascita;
8. di persone non in possesso dei requisiti sopra indicati, già titolari di concessione di un loculo, che sia utile per la tumulazione del concessionario o di un componente della famiglia (coniuge o figli che abbiano però i requisiti di cui ai commi precedenti)
9. nati in altro comune da madre residente nel comune al momento della nascita;

Gli arti e le parti anatomiche che, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi comunali limitatamente alla capienza disponibile.

I gradi di parentela vengono computati secondo l'ordine previsto dal Codice Civile.

Ai fini della presente norma, il convivente more uxorio è equiparato al coniuge.

L'operazione di seppellimento, deve avvenire entro gli orari stabiliti con Ordinanza Sindacale.

In caso di arrivo della salma oltre il limite di tolleranza di 15 minuti, la stessa verrà depositata presso la camera mortuaria del Cimitero e tumulata nella mattinata del giorno lavorativo successivo.

Articolo 13 | Piano regolatore dei cimiteri

Periodicamente il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale al fine di determinare, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comune;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali (loculi);
- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi, tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale.
- cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture ivi previste, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le superficie dell'area: m. 4 per m. 4 e la distanza dai viali: m. 1.30 su ogni lato.

Periodicamente il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Fino all'approvazione del piano regolatore cimiteriale nell'area denominata zona monumentale cimitero Viale Mazzini le tombe storiche e di interesse architettonico che saranno individuate dagli appositi uffici comunali potranno essere oggetto di sola ristrutturazione o di adeguamento alle norme tecniche stabilite al Capo XV art. 76 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, su progetto redatto da tecnico abilitato e approvato dall'Ufficio Tecnico del Servizio Edilizia Privata. Sono fatte salve le concessioni già rilasciate dall'U.T.C. prima dell'adozione del presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Capitolo V | INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 14 | Inumazione

Per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune, le sepolture per inumazione avvengono in base alle prescrizioni di cui agli articoli 68, 75 del D.P.R. 285/90.

Le sepolture per inumazione in campo comune hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento

Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salva rivalsa in quest'ultimo caso dell'Amministrazione comunale.

Sono inoltre gratuite le inumazioni in campo comune di resti di salme non completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate nell'ambito dei cimiteri comunali.

Ogni fossa d'inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Gestore, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta di materiali inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune di Monterotondo l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, oppure di una lapide di altezza non superiore a m. 1,50.

Il costo e la manutenzione delle lapidi e dei copritomba sono interamente a carico dei richiedenti.

Articolo 15 | Tumulazione

Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie, loculi o tombe, costruite dal Comune o dai concessionari.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Articolo 16 | Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito .

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che ne richiedono l'uso, già concessionari di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino e adeguamento di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori di cui al comma precedente, la durata dei lavori non può essere superiore a mesi 18, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi,

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione, ed è proporzionale al costo del loculo

Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

E' richiesta, altresì, la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in euro 500,00, rivalutata annualmente all'aumento del costo della vita certificato dall'ISTAT

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Procedimento, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capitolo VI | ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 17| Esumazioni ordinarie

Esumazione è l'operazione di recupero dei resti mortali da terra Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni o 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali.

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri

Le attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione ordinarie verranno eseguite esclusivamente nei giorni di lunedì in concomitanza della chiusura dei cimiteri ai visitatori

Articolo 18 | Avvisi per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono al termine del periodo previsto dalla normativa in vigore.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere o al venir meno della concessione.

Le esumazioni e estumulazioni ordinarie sono precedute dalla comunicazione ai familiari, che potrà avvenire mediante cartello apposto sulla sepoltura e all'ingresso del cimitero con anticipo almeno di giorni 30; i familiari saranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio cimiteriale per lasciare le proprie generalità e recapito per essere convocati al momento delle operazioni e per comunicare la collocazione dei resti.

Alle esumazioni, estumulazioni e traslazioni può assistere almeno un familiare del defunto, o persona delegata dalla famiglia e, su richiesta di questi, ministri del culto e loro assistenti.

Nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono gli stessi operatori che le eseguono a stabilire se il cadavere è mineralizzato o meno;

Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Articolo 19 | Esumazione straordinaria

L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90. e dalla deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 737, 28 settembre 2007 "Sospensione delle attività di assistenza del ordinatore sanitario delle ASL alle operazioni di esumazione ed estumulazione di cui agli art. 83, 84, 86, 88 del DPR 285/90).

Articolo 20 | Estumulazione

Estumulazione è l'operazione di recupero dei resti mortali da tumulo comunale e tomba privata oppure il recupero del feretro per trasferimento in altra sepoltura.

Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco dopo una permanenza, dalla data del decesso, non inferiore a 30 anni.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei 30 anni, su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90 ed a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).

Nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono gli stessi operatori che le eseguono a stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno.

Articolo 21 | Raccolta dei resti ossei

Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte dalle attività ordinarie di esumazioni e estumulazioni.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

L'ossario comune è ubicato presso il cimitero comunale monumentale sito in Via G. Mazzini atto a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal 5° comma dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 numero 285 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

I resti ossei e le urne cinerarie previa richiesta di concessione, potranno essere tumulati all'interno di apposito loculo ossario.

I resti ossei e le urne cinerarie possono essere altresì tumulati all'interno di loculi comunali congiuntamente a salme con la quale in vita ricorrevano rapporti di coniugio/unione vivile o convivenza di fatto e rapporti di parentela in linea retta fino al 1° grado ed in linea collaterale fino al 2° grado. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le

ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

L'Amministrazione comunale può avviare a cremazione anche i resti trasferiti nell'ossario comune, qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 22 | Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

- permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- avviamento, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi fenomeni di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
- essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi fenomeni di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della Legge n°130/2001.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ed 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

Articolo 23 | Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 24 | Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, inviando comunicazione agli aventi causa, ove noti.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno entrare nel patrimonio disponibile del Comune.

Capitolo VII | CREMAZIONI

Articolo 25 | Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti più facilmente raggiungibili.

I costi della cremazione sono a carico dei familiari o aventi causa.

L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'articolo 79 1 comma del D.P.R. 285/1990, e con oneri a carico dei familiari.

Per il resto si fa riferimento al regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2009 che ha recepito la legge 30/03/2001 n. 130 e l'art.162 della legge Regionale Lazio 28/04/2006 n.4.

Capitolo VIII | NORME CIMITERIALI

Articolo 26 |Disciplina dell'ingresso

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri sono quelli stabiliti dal Sindaco con ordinanza

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario ed indicato in appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'orario stabilito.

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi. Nel cimitero di Via L. Einaudi è comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso di persone diversamente abili muniti di apposita autorizzazione.

All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di carri funebri e quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Nel cimitero è vietato l'ingresso alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione, alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo ed ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 non accompagnati da adulti.

Articolo 27 | Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.;
- entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati introdurre oggetti irriverenti;
- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti. consumare cibi e bevande;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- danneggiare e deturpare manufatti o edifici;

- rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamenti, lapidi. effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione;
- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- collocare vasi, quadri o altri oggetti che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato alla movimentazione delle scale di accesso ai loculi od al passaggio del pubblico;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari;
- filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

I divieti predetti possono essere applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Articolo 28 | Obbligo di comportamento

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno del cimitero un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, lo stesso personale inoltrerà denuncia all'autorità competente; è altresì vietato assistere all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.

Articolo 29 | Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto a:

- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- mantenere un abbigliamento dignitoso e consono come fornito dalla P.A. alle caratteristiche del luogo;
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di imprese;
- segnalare al pubblico imprese che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi anzidetti e di quelli ulteriori risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 30 | Responsabilità

Il Gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Capitolo IX | CONCESSIONI

Articolo 31 | Tipologie di concessioni

Nei cimiteri comunali è prevista la concessione per le seguenti tipologie di sepoltura:

1. concessione a titolo gratuito di fossa a terra, escluse le spese per le operazioni di inumazione che verranno fissate con successive delibere della Giunta municipale;
2. concessione a titolo gratuito di fossa a terra per inumazione di resti di salme non mineralizzate provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
3. Concessione a titolo oneroso del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - a) loculi per la tumulazione individuale costruiti dal Comune
 - b) loculi ossari costruiti dal Comune per la tumulazione di resti ossei o cinerari
 - c) aree per la costruzione di edicole e da parte di privati residenti nel comune di Monterotondo
 - d) tombe interrato costruite da privati residenti nel comune di Monterotondo
 - e) cappelle di famiglia e tombe a terra costruite nel cimitero di via Einaudi per residenti nel Comune di Monterotondo.
 - f) Con atto successivo la Giunta Municipale è autorizzata, qualora ne ricorrano in modo inequivocabile le condizioni (mancata richiesta di concessione dei manufatti di cui alla lettera e) da parte dei residenti, di estendere la concessione anche a non residenti, elencando nell'atto minuziosamente i manufatti oggetto della predetta concessione

Articolo 32|Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali

Le concessioni cimiteriali potranno essere rilasciate a condizione che il richiedente non sia titolare di altra concessione, salvo il caso che la concessione in atto sia riferita a loculi già occupati o a sepoltura privata con capacità esaurita.

Qualora il concessionario di un loculo comunale trasferisca la salma ivi contenuta in una sepoltura privata, ha l'obbligo di restituire all'Amministrazione comunale il loculo reso libero.

Articolo 33 | Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

La concessione *post mortem* è rilasciata dal Comune a seguito del decesso della persona cui è destinata.

Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

E' consentita la concessione in "forma combinata" di loculi cimiteriali comunali, finalizzata al ricongiungimento di salme poste in cimiteri diversi e zone diverse dello stesso cimitero, legate tra di esse da vincoli parentali in vita di: coniugi/uniti- fratelli - genitori e figli - coppie di fatto, come risultante dall'iscrizione anagrafica. In relazione a quanto previsto al precedente comma, devono intendersi per forma combinata le seguenti fattispecie:

- loculi ubicati in posizione immediatamente adiacente, in linea orizzontale o verticale, resisi disponibili a seguito attività di estumulazione.
- loculi ubicati in posizione immediatamente adiacente, posti all'ultima fila, indipendentemente dallo svolgimento di attività di estumulazione.

Qualora si rendano disponibili a seguito di estumulazioni o traslazioni due loculi attigui posti in quarta o quinta fila, sia verticalmente che orizzontalmente, è data la possibilità ai cittadini interessati di presentare istanza per il trasferimento di salme, già tumulate nel cimitero di Viale Mazzini in loculi distanti, legate tra loro da rapporto di coniugio, uniti civilmente, conviventi di fatto e parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado. Tale possibilità verrà portata a conoscenza della cittadinanza con avviso pubblicato all' albo pretorio e affisso al cimitero.

La concessione *ante mortem* dei loculi comunali, di durata trentennale, che decorre dal momento dell'occupazione dello stesso, è ammessa per gli aventi diritto di sepoltura nel Comune, ai sensi del precedente art. 12, e dietro corresponsione degli oneri concessori previsti per il loculo prescelto e assegnato: dal momento della concessione al momento del decesso sarà dovuto un canone annuo per la manutenzione ordinaria pari a un 1/30 del costo del loculo, con modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento amministrativo.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità.

Articolo 34| Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare: la natura della concessione e la sua identificazione, la sua durata, la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi del concessionario, le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista e gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria.

Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza dalla concessione, da disporsi con le modalità di cui al successivo articolo 52, senza che sia ammessa sanatoria.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Articolo 35 | Concessionario

Concessionario è chiunque abbia ottenuto l'atto di concessione, oppure, se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale la persona in nome della quale è stato stipulato o per conto della quale è stata avanzata la richiesta.

Articolo 36 | Concessioni a collettività, Enti od Istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, Enti od Istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Articolo 37 | Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi o dal concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture in loculi hanno luogo, di norma, solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, di permettere le prenotazioni delle concessioni. L'assegnazione in prenotazione avverrà, per la percentuale o il numero indicato dall'Amministrazione comunale nel provvedimento di cui al comma precedente, con libertà di scelta degli interessati. Nel provvedimento di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale indicherà i termini entro cui potranno essere presentate le domande di prenotazione.

Articolo 38 | Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Articolo 39 | Sepolture private a tumulazione individuale

Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del manufatto e provvede alla sua liberazione dai resti mortali che, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse

necessario per completare il processo di mineralizzazione, saranno sistemati negli ossari comuni o, se richiesto, in quelli destinati previo pagamento della relativa tariffa di concessione.

Nella tariffa di concessione non è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal concessionario.

Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione ed in osservanza delle disposizioni normative comunali.

Nella richiesta di autorizzazione il concessionario deve dichiarare, per sé e i propri aventi causa, di sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza dell'installazione, manutenzione ed uso degli elementi sopra citati.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le scritte, le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

Il responsabile dei servizi cimiteriali può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Articolo 40 | Tombe/ Cappelle di famiglia

La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, prive di decorazioni e di lapidi;
- c) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, complete di rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo e di lapidi, la cui installazione è effettuata direttamente dal Comune.

Nel caso di cui al precedente comma lettera a), la concessione è subordinata al permesso edilizio richiesto dalla disciplina di settore.

La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo e comunque successivamente al nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso di cui al 1° comma, lettera b), il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

Qualora più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

Nel caso di cui al 1° comma, lettera c), resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altro elementi decorativi, su autorizzazione ed in osservanza delle disposizioni normative comunali.

Per le norme tecniche riguardanti la costruzione delle tombe di famiglia, si dovrà fare riferimento al disciplinare tecnico deliberato dal consiglio comunale con atto n.6 del 18 febbraio 2013

Articolo 41 | Cellette ossario

Le cellette ossario, sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in celletta ossario o in loculi cimiteriali.

In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Articolo 42 | Cellette cinerarie

Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

A questo fine possono essere utilizzate le cellette ossario o i loculi cimiteriali, che possono essere fruiti fino a capienza esaurita.

Articolo 43 | Esercizio del diritto d'uso delle sepolture private

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ed ai propri parenti in linea retta fino al terzo grado, in linea collaterale fino al 4° grado, agli affini fino al 4° grado e naturalmente al coniuge, agli uniti civilmente ed ai conviventi di fatto, (legge n. 76, 20/05/2016)

In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto di altri contitolari.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Articolo 44 | Divisione e rinuncia

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza con firma autenticata: essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con le medesime forme e modalità, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 45 | Morte del concessionario

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla data di decesso.

In difetto di designazione di un titolare subentrante nella concessione, il Comune provvede d'ufficio, scegliendolo tra le persone di cui al comma precedente, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione stessa, ferma restando la solidarietà sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Il sito oggetto di concessione, una volta liberato dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Nel caso delle tombe private, coloro che inoltrano istanza di tumulazione delle salme, dichiarandosi eredi legittimi degli originari concessionari, assumeranno la responsabilità dell'apertura della tomba, anche nei confronti di eventuali diritti rivendicati da terzi.

Costoro dovranno altresì farsi carico della gestione della tomba e del pagamento dei diritti relativi al rinnovo della concessioni scadute.

Articolo 46 |Durata concessioni

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato secondo la seguente durata:

n.o.	tipologia	durata	
1	loculi costruiti dal Comune per sepoltura individuale	30 anni (trenta).	
2	cellette-ossario costruiti dal Comune per tumulazione resti ossei e cinerari	50 anni (cinquanta)	
3	aree per costruzioni di sepoltura senza edicole funerarie	anni	99 (novantanove)
4	aree per costruzioni di sepoltura con edicola funeraria o sarcofago	anni	99 (novantanove)
5	aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari:	anni	99 (novantanove)
6	concessione di cappelle	anni	99 (novantanove)
7	concessione di tombe	anni	99 (novantanove)

Le concessioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio comunale in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

Per le concessioni preesistenti di cui al comma precedente, per le quali non risulti nella disponibilità dei concessionari e degli uffici comunali l'atto di concessione, l'ufficio provvede a determinare i termini di scadenza mediante la verifica della salme, resti cinerari e ossei presenti all'interno della tomba.

La data d'inizio della concessione verrà determinata con riferimento alla data di tumulazione della salma, resti cinerari o ossei più datati presenti al suo interno.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare: la natura della concessione e la sua identificazione; la sua durata; la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi del

concessionario; le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso; la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista e gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza dalla concessione,

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Articolo 47| Scadenza della concessione

L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura in tombe o cappelle private, che potrà essere rinnovata per eguale periodo entro un anno dalla scadenza della concessione.

Qualora il concessionario o suoi aventi causa non fossero reperibili, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico.

I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 48 | Revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare nella disponibilità di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi suddetti, la concessione viene revocata, con contestuale concessione agli aventi diritto nell'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, ove possibile, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla precedente alla nuova sepoltura.

3. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato al concessionario, ove noto; in difetto, il provvedimento medesimo sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni e depositato fra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero. Nel giorno prefissato, la traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario.

4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura,
- c) quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
5. Nei casi di cui ai punti d) ed e), dovrà essere notificato agli interessati l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni.
 6. Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
 7. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, viene dichiarata la decadenza con apposito provvedimento.
 8. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
 9. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso notificato agli interessati con le modalità di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Articolo 49 | Fascicoli per sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti relativi.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.
4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri previsti dall'art. 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e vidimati.

Articolo 50 | Concessioni pregresse

1. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti nel tempo, fatti salvi i provvedimenti di estumulazione emanati ed eseguiti in attuazione del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio del 16.11.1996 n. 1365 e quanto previsto nei commi seguenti.
2. Le concessioni perpetue rilasciate sulla base del R.D. n. 448 del 1892 e del R.D. n. 1880 del 1942 e quelle a tempo determinato rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, nonché quelle rilasciate ai sensi del D.P.R. 285/90 sino all'approvazione del Regolamento di polizia mortuaria deliberato dal Commissario Prefettizio del 16.11.1996, art.85 sono trasformate in concessioni con termine trentennale

Articolo 51 | Retrocessione di sepoltura privata

Il titolare della concessione di un loculo, ossario, cinerario e cippo della memoria, che intendesse entro il termine di durata della concessione retrocedere dalla titolarità della concessione stessa,

riceverà dal Comune o da terzi affidatari della gestione del cimitero, una tariffa di retrocessione per il mancato godimento dell'intera durata della concessione.

L'importo di retrocessione è calcolato avendo riguardo alla seguente formula:

$R = I \times T : P$, dove R = tariffa di retrocessione, I = tariffa di concessione o riconcessione (importo attualizzato alla data della richiesta), T = tempo residuo della durata della concessione (anni interi o frazioni), P = periodo totale di durata della concessione originaria (anni interi o frazioni).

Il diritto di retrocessione è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente, a coloro che, avendo prenotato loculi nel nuovo cimitero ed a causa della indisponibilità dei manufatti prenotati, hanno avuto in concessione i loculi nel cimitero centrale.

La traslazione delle salme dal cimitero comunale di viale Mazzini al cimitero comunale di via Luigi Einaudi, non prevede retrocessione ed il loculo in oggetto resterà a disposizione del concessionario, con la possibilità del rinnovo della concessione.

Capitolo X | NORME TECNICHE

Articolo 52 | Progettazione e costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'ufficio tecnico comunale su conforme parere del dirigente individuato dall'ASL quale titolare delle funzioni attribuite dal DPR 285/90 al Coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui al capitolo XVII del DPR 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi di imprese edili previo regolare contratto di appalto, o prestazione d'opera.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è comunque necessario ottenere l'autorizzazione dell'ufficio competente.

In caso di inottemperanza, l'ufficio tecnico comunale provvederà, previa diffida, a revocare la concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Nell'eventualità di modifiche effettuate in corso d'opera, in relazione al montaggio di lapidi e similari o che il progetto non preveda nei dettagli, si dovrà presentare, per le necessarie approvazioni dell'ufficio tecnico, un apposito elaborato tecnico.

Articolo 53 | Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, nonché l'esecuzione di opere o

restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune, nelle quali la tipologia costruttiva sia tale da presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (concessioni di singoli loculi in batteria, etc.), provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Negli altri casi di manufatti costruiti dal Comune ma aventi diversa tipologia (es. tombe interrato, cappelle, etc.) la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta ai singoli concessionari.

Il Comune, salva la gestione concessa a imprese terze, ha facoltà di prevedere a carico dei concessionari un canone annuale relativo a tutti gli interventi di manutenzione all'interno del cimitero.

Articolo 54 | Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni.

Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome e la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono, con le modalità di seguito indicate:

- i nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile;
- le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana;
- sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga esibito al Responsabile del Servizio completo di traduzione certificata in lingua italiana;
- sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo;
- sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero;
- le lapidi nei loculi comunali dovranno essere montate a filo con i frontalini in marmo di rivestimento delle strutture portanti;
- dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo si siano deteriorati.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti; in difetto la diffida verrà depositata presso i registri pubblici tenuti dal responsabile del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 55 | Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile di servizio di gestione dei cimiteri.

Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la Commemorazione dei Defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

Articolo 56| Responsabilità e deposito cauzionale

I concessionari che si avvalgono dell'opera di imprese individuali o societarie sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, o alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, nella misura fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 57 | Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, nel rispetto dell'apposito regolamento comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 58 | Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile di servizio di gestione. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico delle merci.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce ed altri materiali edili.

Articolo 59| Vigilanza

I tecnici del servizio di gestione e dei Servizi Infrastrutture e Edilizia Privata del Comune vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati i servizi comunali, ciascuno limitatamente alle competenze attribuite, accertano la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propongono all'ufficio competente, in carenza di contestazioni, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 56 e/o il nulla osta all'estinzione della prestata garanzia fideiussoria, entro e non oltre i 30 giorni successivi.

Articolo 60 | Cautele

Chi domanda un servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) od una concessione (aree, arcate, loculi, apposizioni di epigrafi, lapidi, croci, costruzione di tombe, edicole,

monumenti, etc.), si presume agisca in nome e per conto, e con il preventivo consenso, di tutti gli interessati.

In caso di controversie fra contitolari, l'Amministrazione comunale si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 61 | Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore dal momento della sua approvazione ed annulla e sostituisce ogni testo previgente.

Articolo 62 | Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salve le violazioni delle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità e nella misura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Articolo 63 | Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.